



Università
degli Studi di
Messina

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili di Unità di Coordinamento,
Segreterie Generali e Tecniche

e, p.c. Al Personale docente
Al Personale Tecnico-Amministrativo

Oggetto: Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici della Pubblica Amministrazione. D.L. 1° marzo 2022, n. 17, art. 19-*quater*.

Come noto, l'art. 19 *quater* del D.L. del 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazione dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, ha previsto che ai fini della riduzione dei consumi termici degli edifici e dell'ottenimento di un risparmio energetico annuo, la media ponderata delle temperature dell'aria nei singoli ambienti degli edifici pubblici non deve essere superiore in inverno a 19 gradi centigradi (più 2 gradi di tolleranza) ed in estate non inferiore ai 27 gradi (meno 2 gradi di tolleranza).

Negli ambienti in cui sono attivi, a qualsiasi titolo, impianto di riscaldamento e/o condizionamento autonomo, sarà cura dei Responsabili di Struttura vigilare sul rispetto della temperatura sopra indicata.

Si rappresenta, infine, che in caso di eventuali sanzioni irrogate all'Ateneo a seguito di ispezioni e verifiche sui luoghi di lavoro da parte degli enti preposti, il personale che ha in uso i locali in cui sarà riscontrata la violazione, sarà ritenuto direttamente responsabile.

Il Direttore Generale

Avv. Francesco Bonanno

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea